

TAR Campania – Sezione V - sentenza n. 3413 del 26 giugno 2015

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI IN EMERGENZA/URGENZA:

IL CURRICULUM NON DATATO E FIRMATO È MOTIVO DI ESCLUSIONE?

Le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione. Devono per di più essere escluse le interpretazioni integrative, specie in ordine alle cause di esclusione oppure specie, come nella fattispecie, laddove manchi proprio la clausola che penalizzi i concorrenti che hanno mancato di sottoscrivere l'elenco dei titoli e questo poi trovi il preciso riscontro con i titoli presentati e allegati dagli stessi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5279 del 2014, proposto da:

...

contro

Asl 104 - Caserta 1;

per l'annullamento

- del provvedimento di non ammissione alla selezione dell'8.07.2014 relativa al bando di mobilità interregionale adottato con delibera n. 50 del 2014;

nonché, in via presupposta:

- del bando di concorso nella parte in cui prescrive che il curriculum debba essere datato e firmato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente impugna il provvedimento di non ammissione alla procedura di mobilità interregionale indetta con bando adottato dall'ASL Caserta per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici in emergenza/urgenza.

II. A sostegno del gravame deduce:

1) la violazione dei principi di semplificazione, proporzionalità, ragionevolezza, della più ampia partecipazione alle procedure a evidenza pubblica e d'integrazione documentale in sede di concorso nonché l'illegittimità derivata;

2) l'eccesso di potere per difetto d'istruttoria, illogicità, irrazionalità e manifesta ingiustizia.

III. All'udienza pubblica del 26 marzo 2015, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.

IV. Il ricorso è fondato.

IV.1. L'esclusione dalla selezione risulta motivata sulla base della presunta carenza dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione e, segnatamente, con la seguente motivazione: "curriculum formativo e professionale non datato e non firmato".

IV.2. Ora, dalla produzione in atti, risulta che il bando di concorso, allegato in parte qua, dispone unicamente che: "non è sanabile e comporta l'esclusione dall'avviso di mobilità l'omissione:

- anche di una sola delle dichiarazioni da effettuarsi nella domanda;

- della firma del candidato, a sottoscrizione della domanda stessa;

- della presentazione della fotocopia del documento di riconoscimento in corso".

Segue: "Documentazione da allegare alla domanda".

IV.3. La *lex specialis* di gara non sembra, pertanto, prevedere, quale espressa causa di esclusione, la mancata sottoscrizione e l'omessa datazione di un documento, nel caso di specie, i curricula dei soggetti partecipanti alla selezione, da allegarsi all'istanza di partecipazione.

IV.4. Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale questo Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, invero:

a) le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della *par condicio* dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione. Devono per di più essere escluse le interpretazioni integrative, specie in ordine alle cause di esclusione oppure specie, come nella fattispecie, laddove manchi proprio la clausola che penalizzi i concorrenti che hanno mancato di sottoscrivere l'elenco dei titoli e questo poi trovi il preciso riscontro con i titoli presentati e allegati dagli stessi" (T.A.R., Lazio, Roma, sez. III, 13 gennaio 2015, n. 404);

b) quale principio generale, -seppure espresso "quanto alla produzione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare di appalto ai sensi dell'art. 46, d.lgs. n. 163 del 2006, come novellato dall'art. 4, comma 2, lett. d) d.l. n. 70 del 2011-, l'esclusione deve essere disposta dalla stazione appaltante con riferimento al concorrente che omette del tutto di presentare la dichiarazione medesima, nonché al concorrente che produce una dichiarazione non veritiera in applicazione dell'art. 79, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 44 e dell'art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000.

Negli altri casi, come anche in quello di dichiarazione parzialmente incompleta, deve essere richiesta la regolarizzazione in espletamento del potere (*rectius*: dovere) di soccorso istruttorio e pertanto non può considerarsi legittima l'esclusione. Invero l'esclusione per qualunque tipo d'irregolarità, anche formale, si appalesa oggi incompatibile con il principio di tipicità e deter-

minatezza delle cause di esclusione dalle gare previsto dall'art. 46, comma 1- bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, come introdotto dal d.l. n. 70 del 2011” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 23 aprile 2015 n. 1137);

c) “le norme di cui agli artt. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241 e 43, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attribuiscono all'Amministrazione poteri di acquisizione di atti e di rettifica delle domande, vanno ... improntate al principio della par condicio tra tutti i partecipanti alla procedura; pertanto, viene ammesso il potere di soccorso istruttorio allorché le Amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinatamente all'esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali” (T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 16 febbraio 2015, n. 78);

d) in particolare, “e’ illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha escluso un concorrente da un pubblico concorso ... motivato con riferimento al fatto che l’interessato ha ommesso di apporre la data sul curriculum personale allegato alla domanda di ammissione, nel caso in cui nel bando di concorso non vi sia alcuna prescrizione che commini l’esclusione per la mancata apposizione della data sul curriculum professionale allegato alla domanda. Invero, in assenza di datazione espressa, deve presumersi che il curriculum sia riferibile alla data della domanda di ammissione alla quale è allegato; con la conseguenza che, in tal caso, l’Amministrazione deve richiedere all’interessato di integrare la documentazione carente, in attuazione del generale dovere di soccorso istruttorio, piuttosto che provvedere alla sua immediata esclusione dalla procedura selettiva” (TAR Piemonte, Torino, sez. II 16 gennaio 2015, n. 124).

IV.5. Tali principi devono ritenersi applicabili, per identità di ratio, anche all’ulteriore caso di mancata firma del curriculum, ove non prevista a pena di esclusione, dovendosi desumere la paternità dello stesso dalla stessa produzione in allegato all’istanza di partecipazione debitamente sottoscritta.

V. Tanto premesso, il ricorso va accolto, essendo il ricorrente incorso in irregolarità, non previste a pena di esclusione, che onerano, invece, l’Amministrazione procedente a fare uso dei riconosciuti poteri di richiesta d’integrazione documentale.

VI. Nulla si dispone per le spese di giudizio, attesa la mancata costituzione dell’Azienda sanitaria intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ammettendo il ricorrente alla mobilità interregionale.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2015